REGIONE: REGIONE LIGURIA

PROVINCIA: PROVINCIA DI IMPERIA

COMMITTENTE: REGIONE PIEMONTE

PROGETTO:

S.P. 97 delle Salse – Lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Bavera al km 29+900

CUP:I81B21004530001



Coordinate: Latitudine 44.078393 - Longitudine 07.745743

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

ai sensi del D.Lgs 36/2023

ALLEGATO N°

17

RELAZIONE PAESAGGISTICA

DATA: **Maggio 2024**

PROTOCOLLO: **012-2024**

PROGETTISTI:

Ing. Giorgio Scioldo

Ing. Roberto Sperandio

TIMBRI E FIRME:

REV.:	REDATTO:	VALIDATO:	VERIFICATO:	RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
2	*Fabio Salomone*	*Roberto Sperandio*	*Giorgio Scioldo*	

studio associato INGEOPROJECT

SEDE LEGALE E OPERATIVA:

TORINO
Corso Matteotti, 12 - 10121 Torino
Tel +39 0115 113490
pec: ingeoproject@pec.it

UFFICIO OPERATIVO:

CUNEO
Corso Dante, 64 - 12100 Cuneo
tel +39 0171 681817
e-mail: info@ingeoproject.it

INGEOPROJECT Studio Associato - Ing. Giorgio Scioldo – Ing. Roberto Sperandio - Partita IVA: 09542980017

Ai sensi delle vigenti leggi sui diritti di autore questo documento è coperto da copyright e non potrà essere modificato, riprodotto o trasmesso a terzi senza autorizzazione

COMUNE DI TRIORA (Provincia di Imperia)
COMUNE DI BRIGA ALTA (Provincia di Cuneo)

RELAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.P.C.M. 12/12/2005

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA

1. Richiedente [1]

Richiedente:

Provincia di Imperia

In qualità di:

☐ persona fisica ☐ società ☐ impresa ☑ **ente**

2. Tipologia dell'opera e/o dell'intervento [2]

Intervento: "S.P. 97 delle Salse – Lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Bavera al km 29+900"

3. Carattere dell'intervento

☐ temporaneo o stagionale

☑ **permanente: a) fisso** ~~b) rimovibile~~

4. Destinazione d'uso del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza)

☐ residenziale ☐ turistico-ricettiva ☐ industriale/artigianale ☐ rurale

☐ commerciale ☐ direzionale ☐ agricola/funzioni connesse ☑ **infrastrutture**

5. Uso attuale del suolo (se lotto di terreno)

☐ urbano ☐ naturale non coltivato

☐ agricolo ☑ infrastrutture

☐ boscato

6. Contesto paesaggistico dell'intervento e / o dell'opera

- ☐ centro o nucleo storico
- ☐ area urbana
- ☐ area periurbana
- ☐ insediamento rurale (sparso e nucleo)
- ☐ area agricola
- ☐ area naturale
- ☑ area boscata
- ☐ ambito fluviale
- ☐ ambito lacustre
- ☐ altro…

7. Morfologia del contesto paesaggistico

- ☐ pianura
- ☐ versante
- ☑ crinale (collinare/montano)
- ☐ costa (bassa/alta)
- ☐ piana valliva (montana/collinare)
- ☐ altopiano/promontorio
- ☐ altro…

8. Ubicazione dell'opera e / o dell'intervento

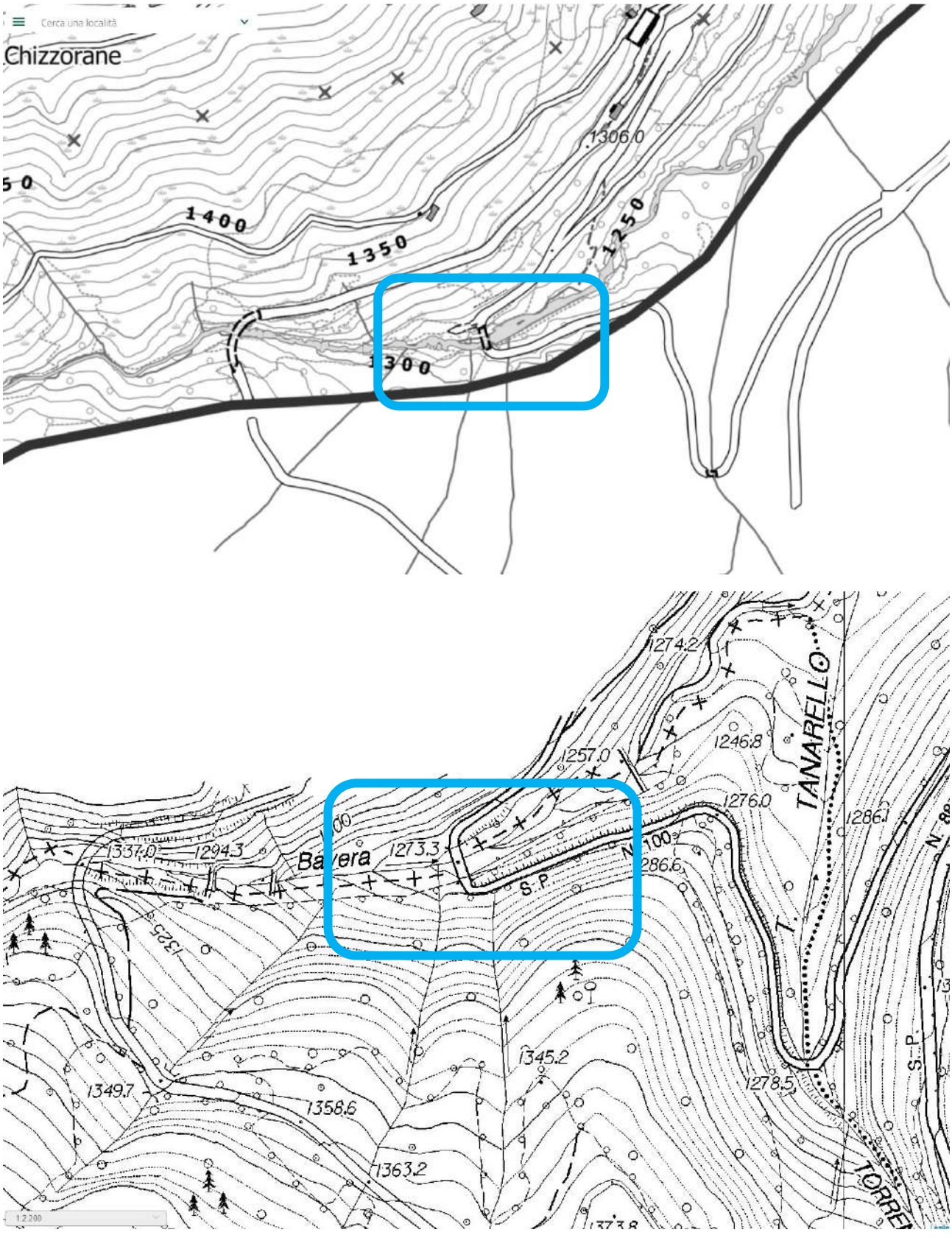
Comune di Triora - N.C.T. Foglio 1, Particella 38,68.

Comune di Briga Alta - N.C.T. Foglio 58, Particella 421.

Si allegano alla presente, riportati nelle pagine seguenti:

a) estratto C.T.R. (il rettangolo cilestrino evidenzia l'area d'intervento)
b) ortofoto (il rettangolo cilestrino evidenzia l'area d'intervento)
c) estratto catastale
d) estratti cartografici che evidenzino eventuali vincoli paesaggistici

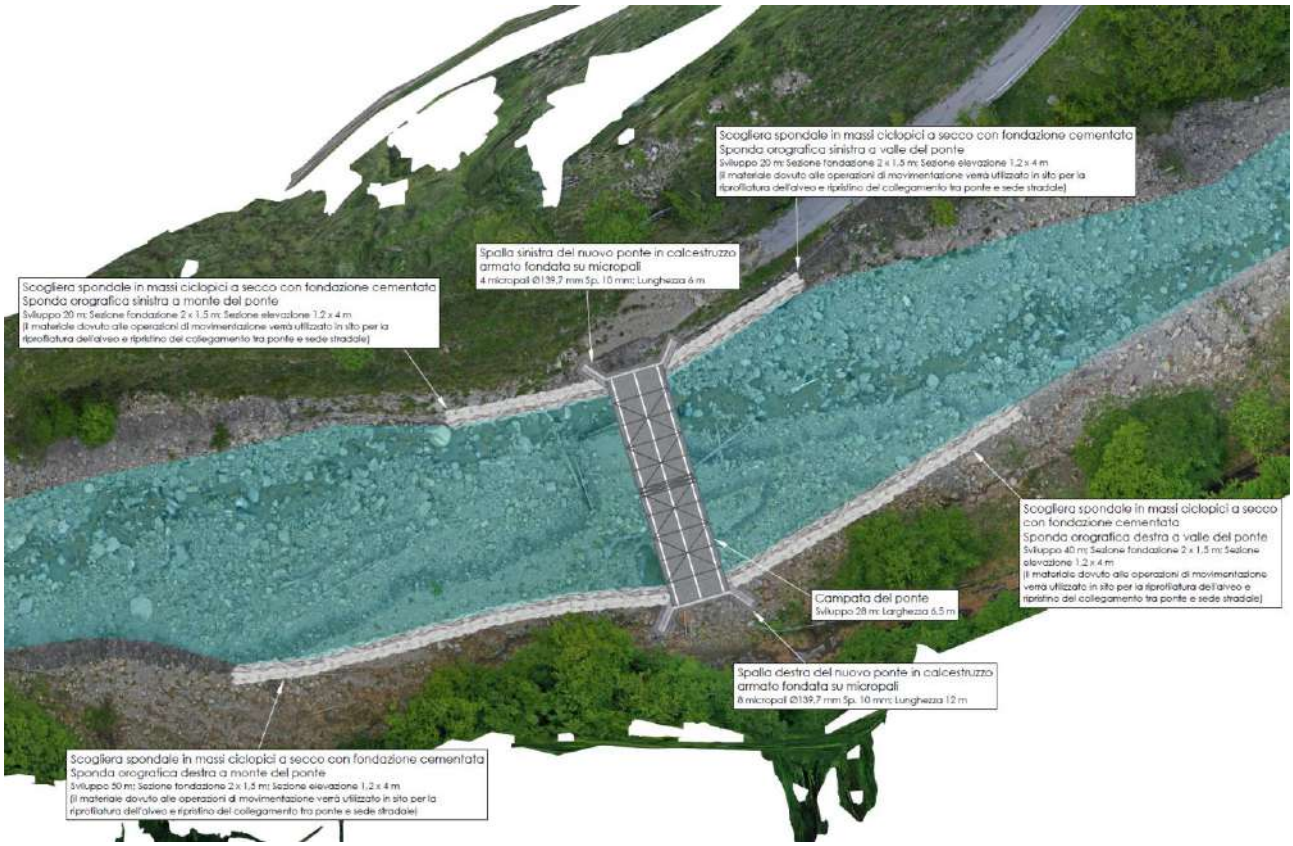
8.a. Estratto C.T.R



Estratti CTR

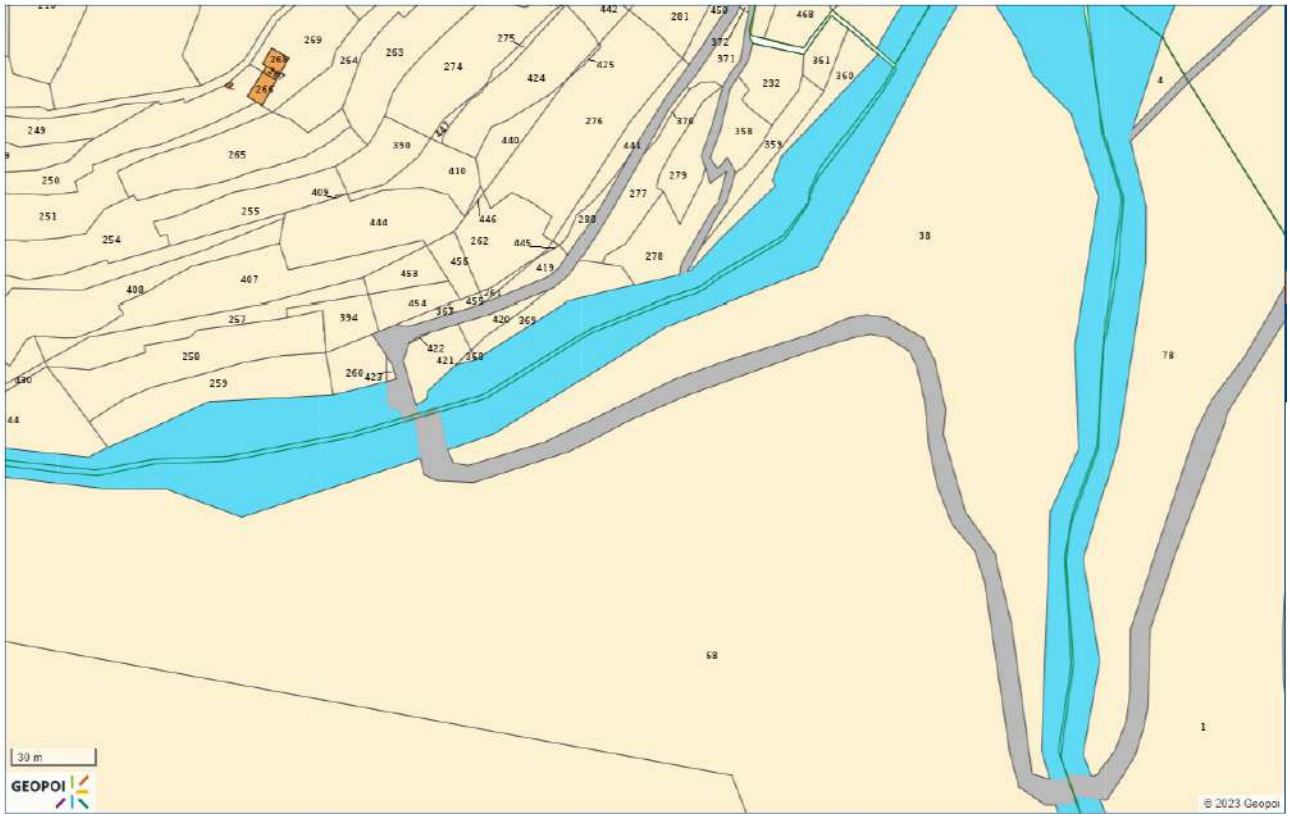
8.b. Ortofoto





Ortofotografie

8.c. Estratto Catastale



Estratto catastale

8.d. Vincoli paesaggistici

Nelle immagini successive sono riportati alcuni stralci relativi ai vincoli presenti nel sito ove è prevista la sostituzione del ponte in oggetto.

8.d.1 - Zone a protezione speciale

Origine del dato	Digitalizzazione da fotografie aeree, carte tematiche preesistenti e bibliografia scientifica.
Copertura	Intero Territorio Regionale
Note	Il progetto è stato realizzato dalla Regione Liguria, ai sensi della Direttiva n. 79/409/CEE 'UCCELLI'. La perimetrazione delle ZPS è stata deliberata con DGR n. 270 del 25/02/2000, in seguito modificata con DGR n. 650 del 01/06/2012. La struttura del livello informativo è conforme ai requisiti standard previsti dalla direttiva INSPIRE 2007/2/CE del 14/03/2007.

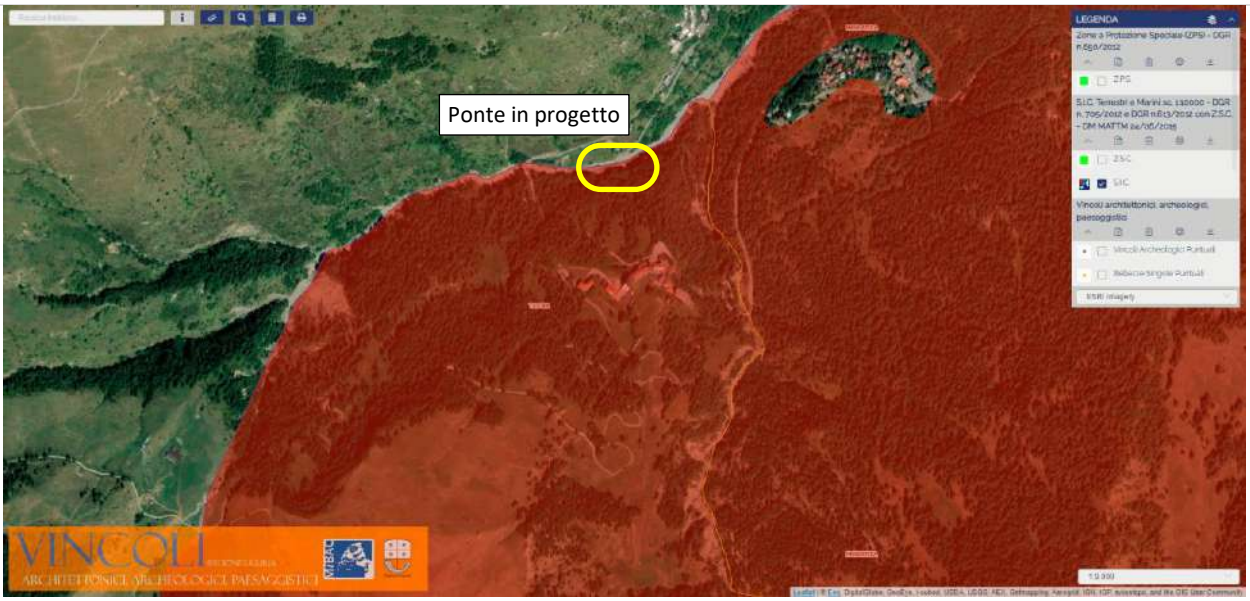


Zona Z.P.S.

La zona ove è previsto il rifacimento del ponte in oggetto non ricade all'interno delle Zone Z.P.S. (Zone a Protezione speciale)

8.d.2 - S.I.C. Terrestri e marini– DGR n. 705/2012 e DGR n. 613

Origine del dato	La perimetrazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C) è stata realizzata attraverso l'utilizzo integrato di fotografie aeree, carte tematiche preesistenti e bibliografia scientifica
Copertura	Intero Territorio Regionale
Note	Il progetto e' stato realizzato dalla Regione Liguria, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE 'HABITAT'. La perimetrazione dei SIC terrestri è stata deliberata con DGR n. 1716 del 23 dicembre 2005, la perimetrazione dei SIC marini con DGR n. 1561 del 7 dicembre 2005, in seguito modificata con DGR n. 893 del 30 luglio 2010, DGR n. 613 del 29 maggio 2012 e DGR n.705 del 15 giugno 2012.La struttura del livello è stata definita affinché il livello possa essere pubblicato anche secondo i requisiti standard previsti dalla direttiva INSPIRE 2007/2/CE del 14 marzo 2007. Le attuali ZSC (zone speciali di conservazione) ricadono nella regione biogeografica alpina e sono state designate con Decreto del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 24 giugno 2015 (pubblicato su G.U. n.165 del 28 luglio 2015).



Zona S.I.C.



Zona Z.S.C.

L'area in oggetto ricade all'interno sia delle zone denominate S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) che delle zone speciali di conservazione.

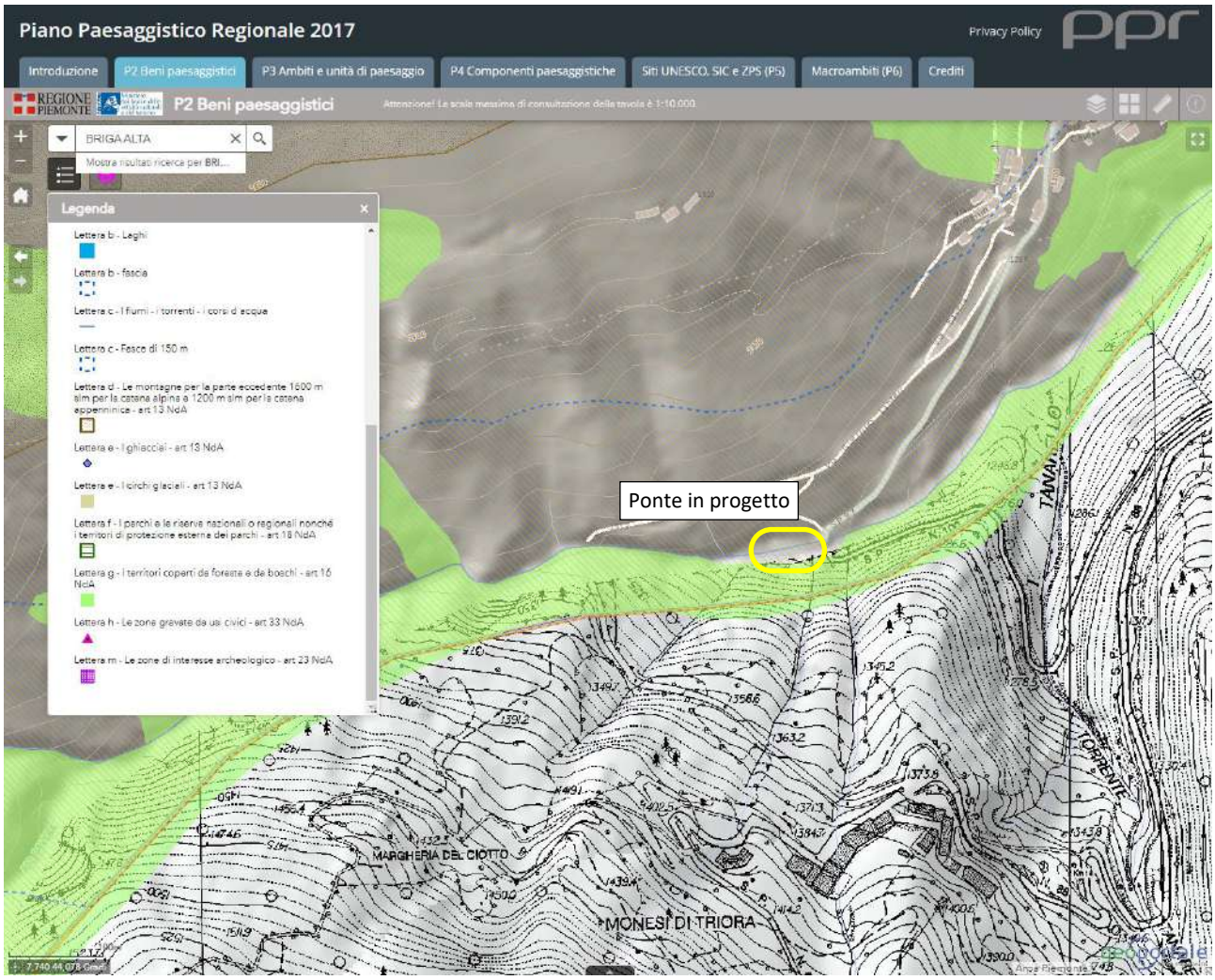
8.d.3 - Bellezze d'insieme - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero complesso delle alture della Valle Argentina e degli antichi abitati di Taggia, Castellaro, Montalto, Carpasio e Triora



Vincoli – Bellezze di insieme

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero complesso delle alture della Valle Argentina e degli antichi abitati di Taggia, Castellaro, Montalto, Carpasio e Triora

8.d.4 - Vincoli Regione Piemonte



Territori coperti da foreste e da boschi, fascia di 150 m dai fiumi, Parco del Marguareis (Regione Piemonte)

Sul versante Piemontese l'area in esame risulta interna alle aree tutelate per legge ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m. e i., ed in particolare a "territori coperti da foreste e da boschi", e interna all'area definita "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"; risulta inoltre interna al Parco naturale del Marguareis (Legge c.d. *Galassini*).

Sul versante Ligure, per contro, l'area ricade in area classificata come vincolata per "Bellezze d'insieme" e come zona di Interesse Comunitario.

1.1 ESTRATTI NORMATIVI REGIONE PIEMONTE

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

Art. 142. (Aree tutelate per legge)

(articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

(G.U. 22 marzo 2017, n. 68)

Art. 2. (Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» nonché quelli di cui all'articolo 4.

ALLEGATO A (di cui all'art. 2, comma 1) INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;

A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;

Art. 3. (Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato)

1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato «B».

ALLEGATO B (di cui all'art. 3, comma 1) ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO

B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;

B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;

B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;

B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;

B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;

B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;

B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;

B.41. interventi di demolizione e ricostruzione…;

B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.

In base a quanto sopra riportato, per quanto riguarda Regione Piemonte si ritiene sia necessario richiedere Autorizzazione Paesaggistica con procedura ordinaria.

1.2 ESTRATTI NORMATIVI REGIONE LIGURIA

1.2.1 c.d. Codice dei Beni Culturali

I vincoli paesaggistici allo stato della legislazione nazionale sono disciplinati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (il quale all'art.2, innovando rispetto alle precedenti normative, ha ricompreso il paesaggio nel "Patrimonio culturale" nazionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale Codice ha seguito nel tempo l'emanazione del D. Lgs. n. 490/1999, il quale era meramente compilativo delle disposizioni contenute nella L. n. 1497/1939, nel D.M. 21.9.1984 (decreto "Galasso") e nella L. n. 431/1985 (Legge "Galasso"), norme sostanzialmente differenti nei presupposti.

Infatti, la legge n. 1497/1939 (sulla "Protezione delle bellezze naturali e panoramiche") si riferiva a situazioni paesaggistiche di eccellenza, peculiari nel territorio interessato per panoramicità, visuali particolari, belvederi, assetto vegetazionale, assetto costiero. Tali particolarità paesaggistiche per loro natura non costituivano una percentuale prevalente sul territorio, le situazioni da tutelare erano soltanto quelle individuate dai provvedimenti impositivi del vincolo paesaggistico.

A ciò sono seguiti provvedimenti statali che hanno incrementato in misura significativa la percentuale di territorio soggetta a tutela: il D.M. 21.9.1984 e la L. n. 431/1985. In particolare, dal D.M. 21.9.1984 è conseguita l'emanazione dei Decreti 24.4.1985 (c.d. "Galassini"), i quali hanno interessato ampie parti del territorio, versanti, complessi paesaggistici particolari, vallate, ambiti fluviali. Ancora, la L. n. 431/1985 ha assoggettato a tutela "ope legis" categorie di beni (fascia costiera, fascia fluviale, aree boscate, quote appeniniche ed alpine, aree di interesse archeologico, ed altro), tutelate a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio e da precedenti valutazioni di interesse paesaggistico.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere l'intero patrimonio paesaggistico nazionale derivante dalle precedenti normative in allora vigenti e ancora di attualità nelle specificità di ciascuna.

Le disposizioni del Codice che regolamentano i vincoli paesaggistici sono l'art. 136 e l'art. 142.

L'art. 136 individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (lett. a) e b) "cose immobili", "ville e giardini", "parchi", ecc., c.d. "bellezze individue", nonché lett. c) e d) "complessi di cose immobili", "bellezze panoramiche", ecc., c.d. "bellezze d'insieme").

L'art. 142 individua le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé, quali "territori costieri" marini e lacustri, "fiumi e corsi d'acqua", "parchi e riserve naturali", "territori coperti da boschi e foreste", "rilievi alpini e appeninici", ecc.

1.2.2 Protocollo d'intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, e Regione Liguria

Il Documento in oggetto è stato redatto per introdurre specificazioni e semplificazioni dei criteri di redazione dei contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento rapportate alle peculiarità del territorio ligure.

Articolo 1 – Assoggettamento a Relazione Paesaggistica.

1. Le Parti concordano di assoggettare a relazione paesaggistica avente i contenuti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'allegato al DPCM 12.12.2005, gli interventi di seguito indicati che, per dimensione e caratteristiche tipologico-funzionali sono suscettibili di produrre significativi impatti sul paesaggio nonché gli interventi che interessino contesti territoriali di elevato pregio e delicatezza sotto il profilo paesaggistico:

A. porti turistici […]
B. nuovi insediamenti […]
C. nuove infrastrutture stradali o ferroviarie ed interventi di trasformazione significativi di dette infrastrutture;
D. realizzazione di parcheggi […]
E. interventi eccedenti le opere di manutenzione […]
F. interventi eccedenti le opere di manutenzione […]
G. realizzazione di nuovi edifici […]
H. interventi di nuova costruzione […]
I. Interventi di recupero e riqualificazione di edifici rurali […]

Articolo 2 – Assoggettamento a Relazione Paesaggistica semplificata.

1. Le Parti, avuto riguardo alle garanzie derivanti dalla vigenza delle indicazioni prescrittive del P.T.C.P., concordano di assoggettare a relazione paesaggistica in forma semplificata – avente i contenuti di cui alla

"scheda semplificata" dell'allegato al DPCM 12.12.2005 – in via residuale tutti gli interventi non assoggettati a relazione paesaggistica a norma dell'articolo 1.

In base a quanto sopra riportato, per quanto riguarda Regione Liguria si ritiene sia necessario richiedere Autorizzazione Paesaggistica con procedura ordinaria.

9.a. Documentazione fotografica dello stato attuale





9.b. Documentazione fotografica dello stato di progetto

Nelle immagini seguenti si presenta una simulazione dettagliata dello stato del luogo a seguito della realizzazione del progetto resa mediante fotomodellazione realistica inserita all'interno del modello 3D ricostruito da volo fotogrammetrico con drone.









10a. Presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 - 141 - 157 D.Lgs. n. 42/04)

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1:

☐a) cose immobili ☐ c) complessi di cose immobili

☐ b) ville, giardini, parchi ☑ **d) bellezze panoramiche**

Estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate

10b. Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004)

☐ a) territori costieri ☑ **g) territori coperti da foreste e boschi**

☐ b) territori contermini ai laghi ☐ h) università agrarie e usi civici

☑ **c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua** ☐ i) zone umide

☐ d) montagne sup. 1200/1600 m ☐ l) vulcani

☐ e) ghiacciai e circhi glaciali ☐ m) zone di interesse archeologico

☑ **f) parchi e riserve** ☑ n**) bellezze di insieme**

11. Descrizione sintetica dello stato attuale dell'immobile o dell'area di intervento [4]

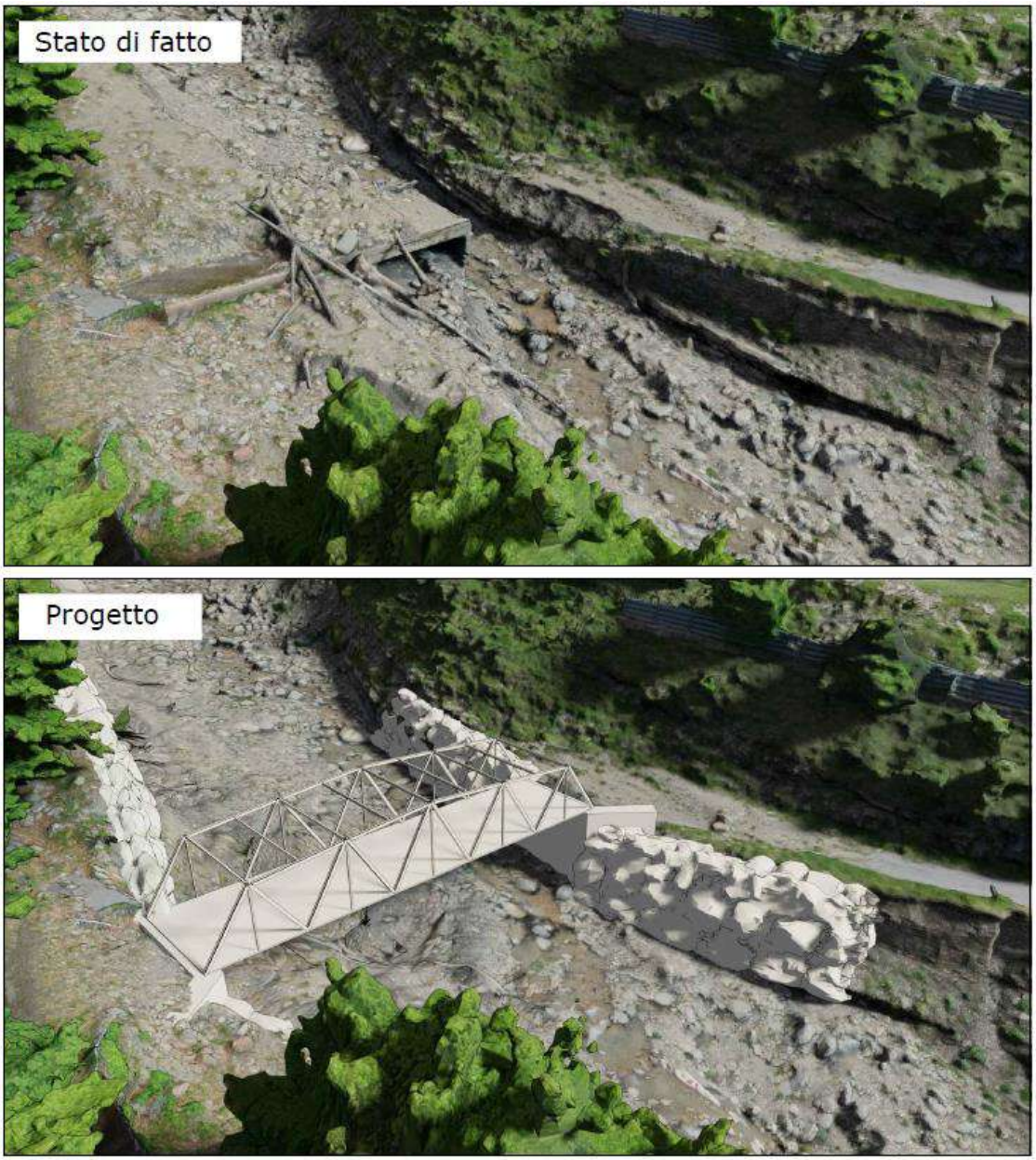
L'area di intervento è caratterizzata da alvei torrentizi scarsamente o per nulla affatto manutenuti in passato, in parte da versanti in cui recentemente si sono verificati eventi franosi che, se non opportunamente sistemati, saranno interessati da arretramenti del ciglio con manifestazione di soliflussi in successione.

Gli interventi in progetto sono finalizzati a salvaguardare la sede stradale e a ripristinare l'attraversamento del Torrente Bavera, attualmente interrotto a seguito dei passati eventi di colate detritiche.

12. Descrizione sintetica dell'intervento e delle caratteristiche dell'opera (dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc) con allegata documentazione di progetto [5]

L'intervento di progetto consiste nella demolizione del vecchio ponte, gravemente ammalorato a causa delle colate detritiche che hanno interessato il torrente Bavera, come visibile nell'immagine sottostante, e nel rifacimento dell'attraversamento con la realizzazione di u nuovo ponte in metallo, ben più ampio, unitamente alla protezione spondale con scogliere in massi ciclopici fondati su porzioni in massi cementati, cole illustrato dalle immagini successive.





13. Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera [6]

Gli effetti degli interventi saranno irrilevanti dal punto di vista paesaggistico in senso stretto, in quanto, come si è detto, tutti interventi consistono nella ricostruzione di elementi lesionati che verranno ripristinati, e con la posa di scogliere a protezione della sede stradale e della opera di attraversamento.

Il ponte che sostituisce quello andato distrutto avrà una struttura portante costituita da travature esili realizzate in acciaio Cor-Ten, che ben si persta ad un corretto inserimento in un ambiente naturaliforme.

In conseguenza della realizzazione dell'opera non sono quindi da attendersi effetti significativi sotto il profilo paesaggistico e ambientale.

Non ci saranno alterazioni sulla flora, e la realizzazione favorirà una migliore fruizione garantendo la sicurezza del traffico veicolare e in particolare ciclo-pedonale, in quanto l'attraversamento costituirà un valido percorso alternativo al più alto ponte prettamente stradale presente più a monte.

Verrà quindi valorizzato un utilizzo specificatamente turistico dell'arteria stradale.

Si precisa che la scelta tipologica costruttiva, sia del disegno architettonico che dei materiali, ha tenuto in debita considerazione l'ubicazione territoriale, le condizioni meteo-climatiche e la necessità di realizzare un'opera dal contenuto impatto ambientale, che preveda l'utilizzo di materiali a bassa manutenzione e che possa relazionarsi con l'ambiente circostante.

La scelta è caduta, come anticipato, su una struttura in acciaio Cor-Ten e su scogliere a secco in cui la sola struttura fondazionale sarà costituita da massi cementati.

Si ritiene, pertanto, che la proposta progettuale dimostri la compatibilità dell'intervento rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela dell'ambiente.

14. Eventuali misure di inserimento paesaggistico [7]

Come visto in precedenza, il progetto è basato sull'utilizzo di approcci progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato.

Inoltre, in un approccio di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, si prevede che:

- non si effettueranno lavorazioni nel periodo riproduttivo dell'avifauna di greto;
- non si effettueranno tagli e sradicamenti di tratti significativi di vegetazione arborea e arbustiva;
- non si prevedono interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo;
- non si prevedono alterazioni morfologiche rilevanti o in contrasto con il regime fluviale;
- non si prevedono interruzioni della continuità fluviale.

Data ……

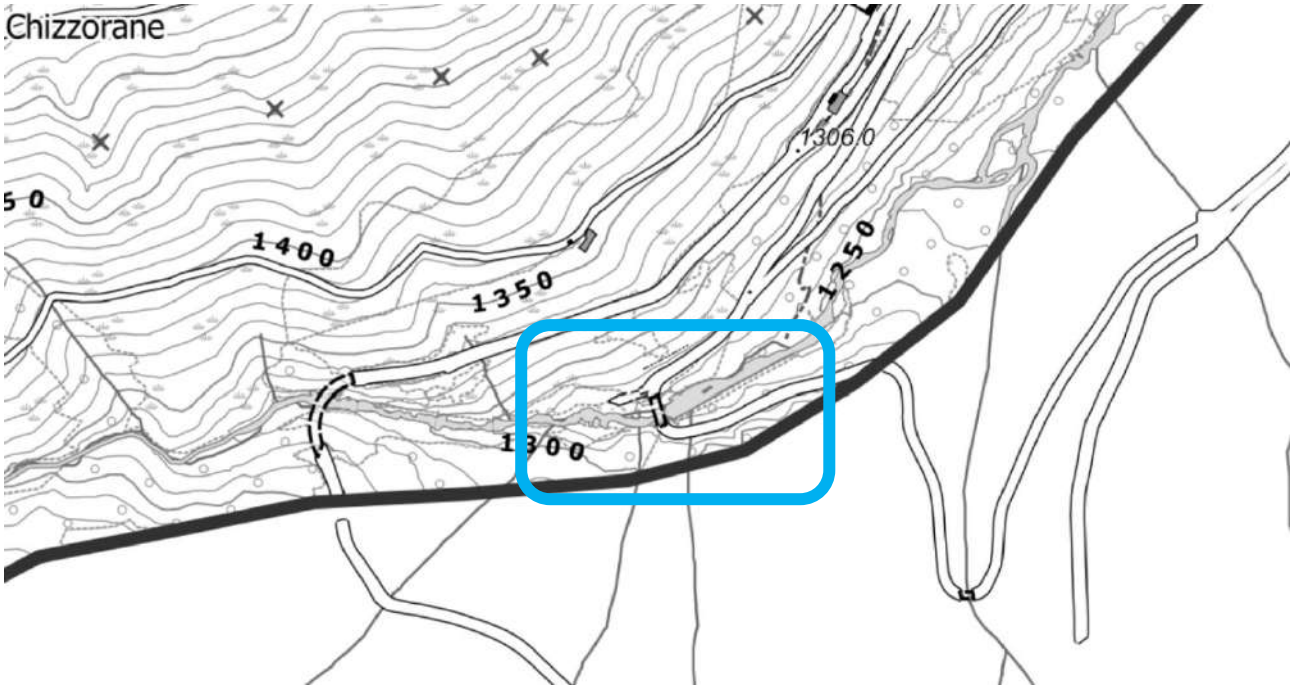
Firma del Richiedente

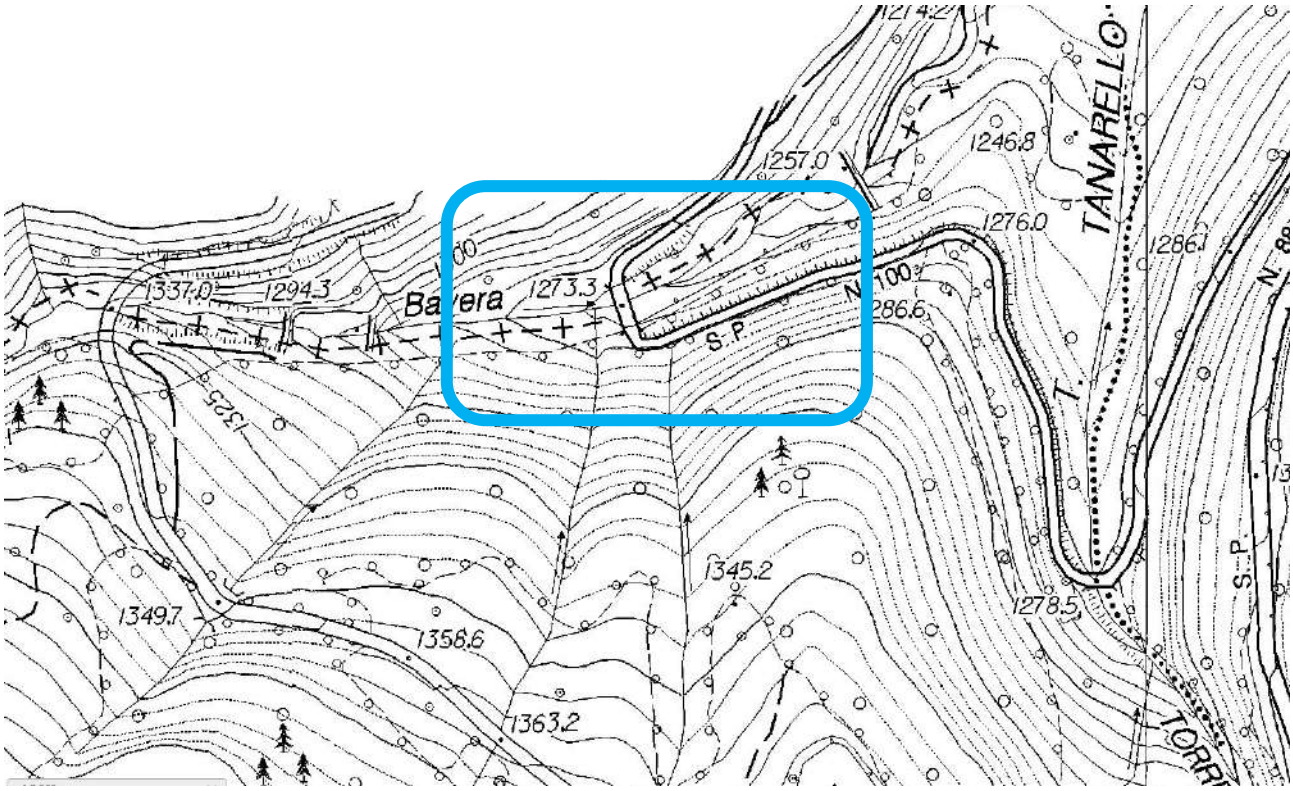
Firma del Progettista dell'intervento

COMUNE DI TRIORA (Provincia di Imperia)
COMUNE DI BRIGA ALTA (Provincia di Cuneo)

INTEGRAZIONE VINCOLI

Nelle immagini successive è riportata la zona ove è prevista la sostituzione del ponte ammalorato esistente.

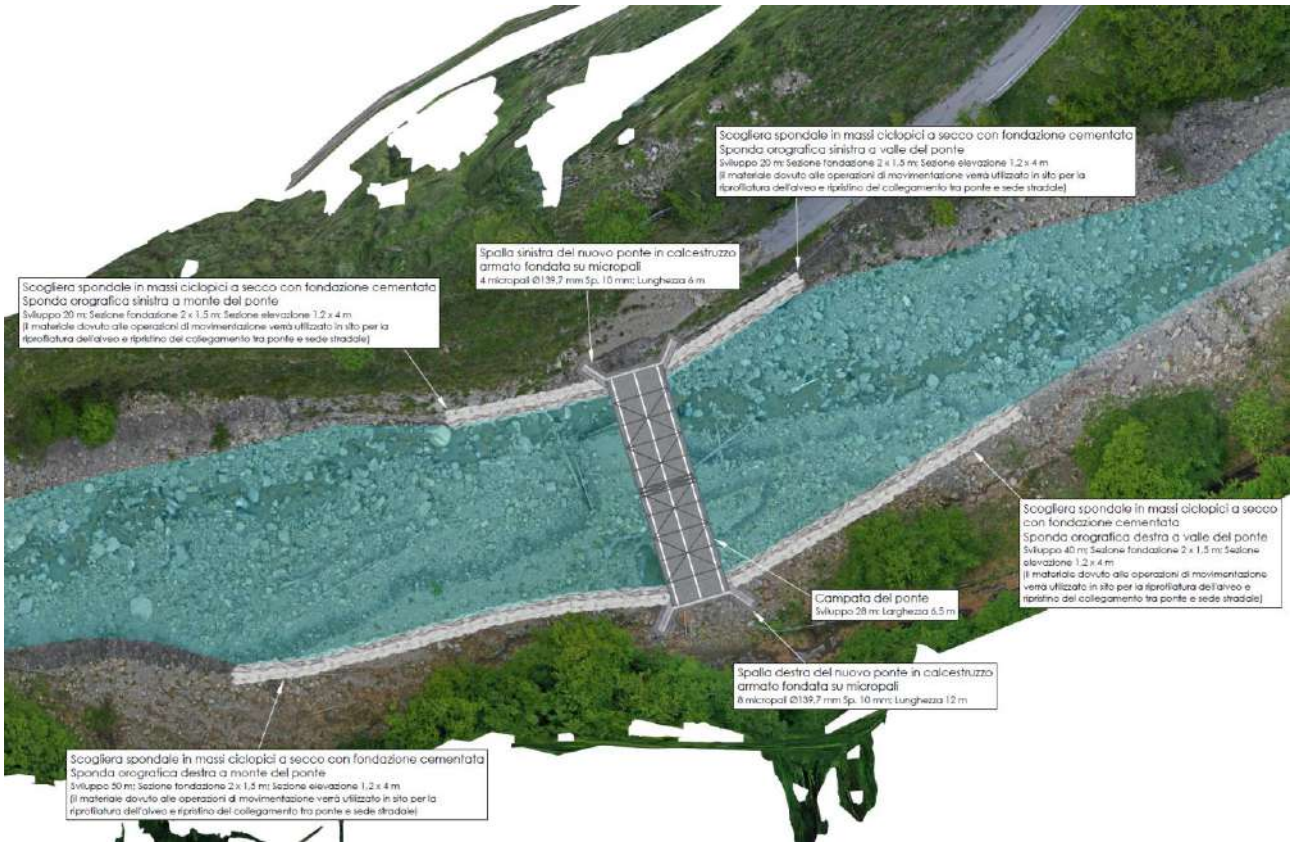




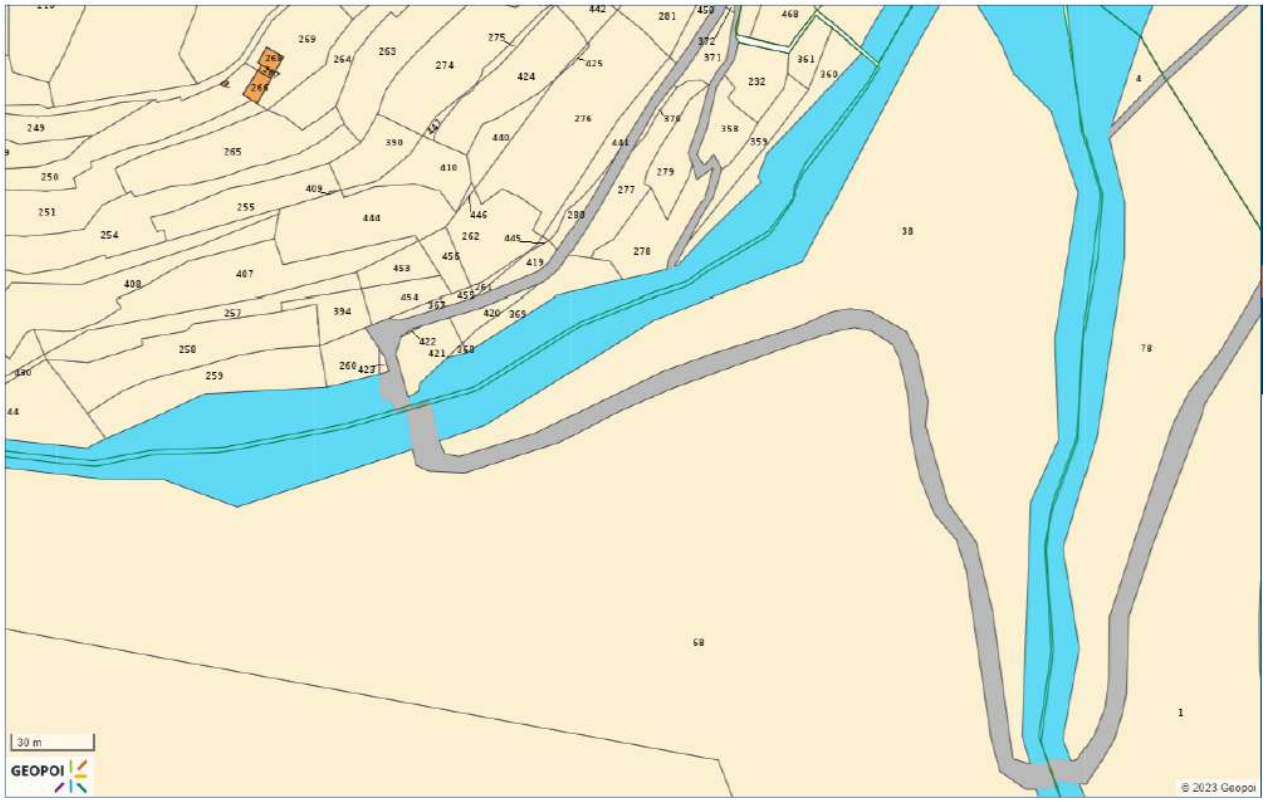
Estratti CTR Regione Piemonte e Regione Liguria

INGEOPROJECT Studio Associato - Ing. Giorgio Scioldo – Ing. Roberto Sperandio
C.so G. Matteotti, 12 – Torino – Tel./fax 0115113490 - email info@ingeoproject.it





Ortofotografie- Google Earth – Volo aerofotogrammetrico



Estratto catastale

1 VINCOLI

Nelle immagini successive sono riportati alcuni stralci relativi ai vincoli presenti nel sito ove è prevista la sostituzione del ponte in oggetto.

1.1 ZONE A PROTEZIONE SPECIALE

Origine del dato	Digitalizzazione da fotografie aeree, carte tematiche preesistenti e bibliografia scientifica.
Copertura	Intero Territorio Regionale
Note	Il progetto è stato realizzato dalla Regione Liguria, ai sensi della Direttiva n. 79/409/CEE 'UCCELLI'. La perimetrazione delle ZPS è stata deliberata con DGR n. 270 del 25/02/2000, in seguito modificata con DGR n. 650 del 01/06/2012. La struttura del livello informativo è conforme ai requisiti standard previsti dalla direttiva INSPIRE 2007/2/CE del 14/03/2007.



Zona Z.P.S.

La zona ove è previsto il rifacimento del ponte in oggetto non ricade all'interno delle Zone Z.P.S. (Zone a Protezione speciale)

1.2 S.I.C. TERRESTRI E MARINI– DGR N. 705/2012 E DGR N. 613

Origine del dato	La perimetrazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C) è stata realizzata attraverso l'utilizzo integrato di fotografie aeree, carte tematiche preesistenti e bibliografia scientifica
Copertura	Intero Territorio Regionale
Note	Il progetto e' stato realizzato dalla Regione Liguria, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE 'HABITAT'. La perimetrazione dei SIC terrestri è stata deliberata con DGR n. 1716 del 23 dicembre 2005, la perimetrazione dei SIC marini con DGR n. 1561 del 7 dicembre 2005, in seguito modificata con DGR n. 893 del 30 luglio 2010, DGR n. 613 del 29 maggio 2012 e DGR n.705 del 15 giugno 2012.La struttura del livello è stata definita affinché il livello possa essere pubblicato anche secondo i requisiti standard previsti dalla direttiva INSPIRE 2007/2/CE del 14 marzo 2007. Le attuali ZSC (zone speciali di conservazione) ricadono nella regione biogeografica alpina e sono state designate con Decreto del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 24 giugno 2015 (pubblicato su G.U. n.165 del 28 luglio 2015).



Zona S.I.C.



Zona Z.S.C.

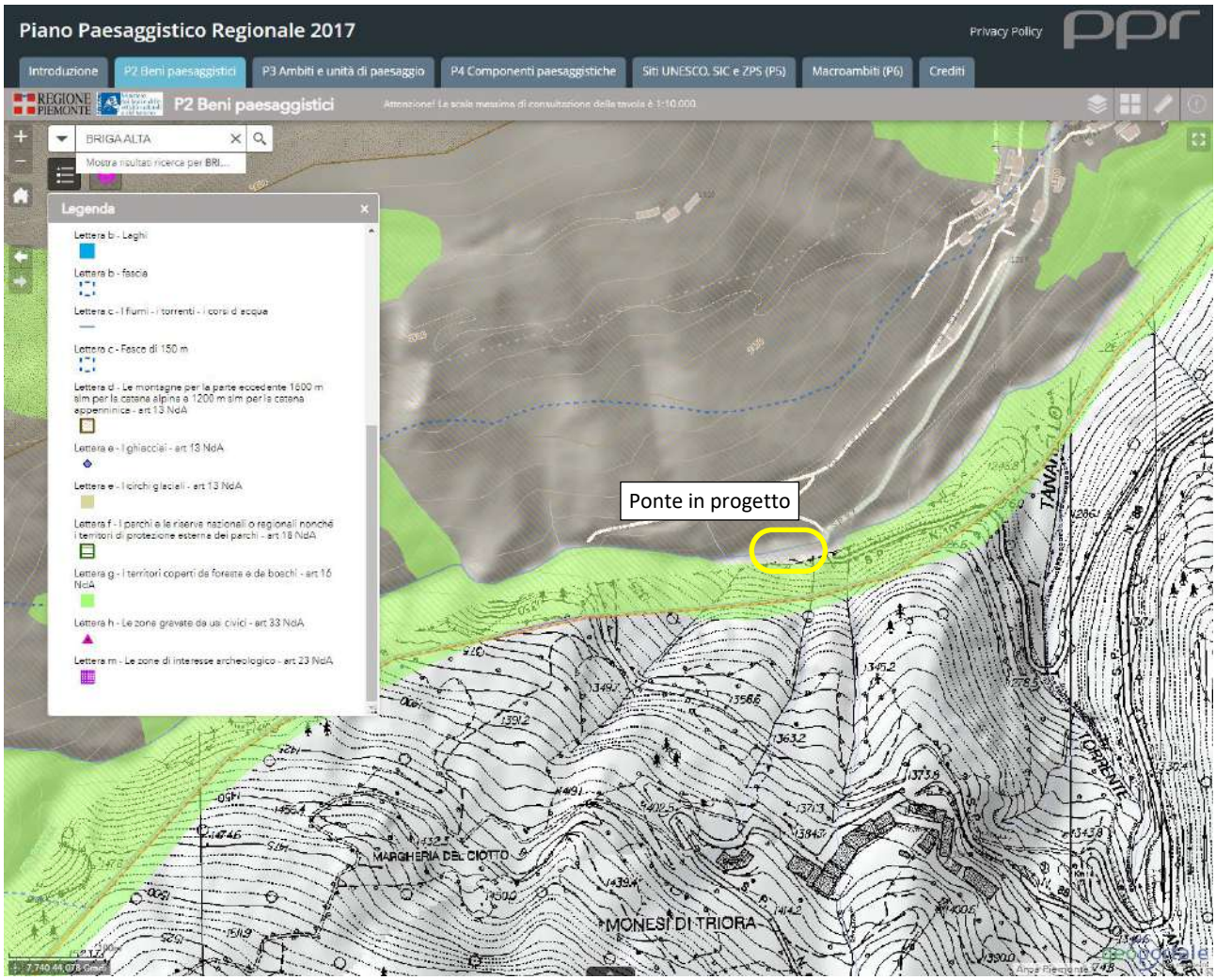
L'area in oggetto ricade all'interno sia delle zone denominate S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) che delle zone speciali di conservazione.

1.3 BELLEZZE D'INSIEME - DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'INTERO COMPLESSO DELLE ALTURE DELLA VALLE ARGENTINA E DEGLI ANTICHI ABITATI DI TAGGIA, CASTELLARO, MONTALTO, CARPASIO E TRIORA



Vincoli – Bellezze di insieme

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero complesso delle alture della Valle Argentina e degli antichi abitati di Taggia, Castellaro, Montalto, Carpasio e Triora



Territori coperti da foreste e da boschi, fascia di 150 m dai fiumi, Parco del Marguareis (Regione Piemonte)

Sul versante Piemontese l'area in esame risulta interna alle aree tutelate per legge ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m. e i., ed in particolare a "territori coperti da foreste e da boschi", e interna all'area definita "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"; risulta inoltre interna al Parco naturale del Marguareis (Legge c.d. *Galassini*).

Sul versante Ligure, per contro, l'area ricade in area classificata come vincolata per "Bellezze d'insieme" e come zona di Interesse Comunitario.